



COMUNE  
DI CERVIA

# REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE POPOLARE E I REFERENDUM

*Approvato con delibera di C.C. n. 16 del 15/04/1999  
e modificato con delibera di C.C. n. 18 del 24/03/2004*

## **REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ED I REFERENDUM**

### **TITOLO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.1. Finalità e contenuti

### **TITOLO 2° - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE**

Art.2 La consultazione della popolazione

Art.3 L'assemblea pubblica

Art.4 La consultazione tramite questionario

Art.5 L'audizione delle formazioni organizzate

Art.6 Istanze, petizioni, proposte

### **TITOLO 3° - I REFERENDUM**

#### **CAPO 1° - Promozione e ammissibilità del referendum**

Art.7 Iniziativa referendaria

Art.8 Ammissibilità del referendum

Art.9 Raccolta delle firme

#### **CAPO 2° - Procedure preliminari alla votazione**

Art.10 Indizione del referendum

Art.11 Chiusura delle operazioni referendarie

#### **CAPO 3° - Informazione e propaganda**

Art.12 Disciplina della propaganda

Art.13 Divieto di propaganda

#### **CAPO 4° - Svolgimento ed esito del referendum**

Art.14 Uffici elettorali di sezione

Art.15 Votazione e scrutinio

Art.16 Provvedimenti conseguenti

### **TITOLO 4° - DISPOSIZIONI FINALI**

Art.17 Disciplina del procedimento referendario

Art.18 Disposizioni finali

## **TITOLO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1. - Finalità e contenuti**

1. Il presente regolamento disciplina gli istituti della partecipazione popolare e del referendum previsti rispettivamente dall'art. 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dagli artt. da 32 a 38 dello statuto comunale.
2. La partecipazione popolare all'amministrazione del comune si realizza attraverso:
  - a) La consultazione sugli indirizzi da perseguire nell'esercizio di una funzione o nella gestione di un servizio o di un bene;
  - b) L'audizione delle forze economiche e produttive, della cooperazione, delle organizzazioni sindacali, culturali e sociali e dell'associazionismo, anche su loro richiesta, che possano contribuire all'individuazione ed alla promozione dei bisogni della collettività e alla ricerca delle soluzioni più appropriate per i profili della politica amministrativa del comune;
  - c) la presentazione di istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.
3. Si realizza anche attraverso il referendum nei limiti stabiliti dall'art.33 dello statuto comunale e con le modalità stabilite dal presente regolamento.
4. Gli istituti di cui al precedente comma, lett. a) e b), possono essere attivati anche nei confronti di parte della popolazione e di particolari categorie e gruppi sociali, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti.

## **TITOLO 2° - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE**

### **Art.2 - La consultazione della popolazione**

1. La consultazione della popolazione ha per oggetto un argomento inequivocamente determinato dall'organo di governo che la promuove e può svolgersi mediante:
  - a) assemblee per l'esame di problematiche relative a porzioni di territorio comunale, che investono i diritti e gli interessi della popolazione ivi insediata.
  - b) questionari per l'esame di problematiche relative all'intero territorio comunale o a porzioni di esso, che investono i diritti e gli interessi dell'intera popolazione comunale o di parti indistinte o estese di essa.
2. E' in facoltà della Giunta utilizzare lo strumento dell'assemblea per le finalità di cui al comma 1, lett.b), qualora, in relazione ai tempi o alla qualità dell'argomento, non ritenga congruo lo strumento del questionario e intenda acquisire il contributo della popolazione mediante l'ascolto diretto degli interventi degli interessati.

### **Art. 3 - L'assemblea pubblica**

1. L'assemblea pubblica può essere promossa ed organizzata su argomenti puntuali e circoscritti e deve essere condotta in modo da favorire la massima partecipazione della popolazione interessata e la lineare e chiara trattazione degli argomenti in discussione.
2. Il Sindaco o suo delegato, ovvero il presidente del consiglio di zona, convoca e presiede l'assemblea e da tempestivo avviso pubblico della data, della sede e delle modalità di svolgimento dell'assemblea mediante mezzi ritenuti idonei.
3. L'assemblea è partecipata dall'assessore competente per materia ed è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione ai quali è assicurata piena libertà di espressione, di intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dell'assemblea su proposta del presidente. Un dipendente del comune, ove occorra, partecipa con funzioni di assistenza tecnica.
4. Le conclusioni dell'assemblea possono essere espresse con un documento che riassume i pareri e

le proposte prevalenti avanzati dagli intervenuti. Il documento, completo, ove occorra, dell'istruttoria dei competenti uffici, sarà oggetto di valutazione da parte dell'organo che ha promosso l'assemblea per le eventuali decisioni conseguenti.

#### **Art. 4 - La consultazione tramite questionario**

1. Il Sindaco, conformemente a quanto stabilito dalla Giunta, nomina, convoca e presiede apposita commissione formata dal Segretario Comunale e dal responsabile del Servizio di controllo interno, con l'eventuale partecipazione di tecnici anche esterni con funzioni di consulenza.

2. La commissione:

- a) appronta idoneo questionario recante uno o più quesiti chiari ed intelligibili, formulati in modo che la loro contestualità non rechi interferenze sulla comprensione delle domande e delle risposte;
- b) delimita le fasce di cittadini da consultare e ne estrae, ove occorra, un campione significativo;
- c) sovrintende alla distribuzione e raccolta dei questionari nel rispetto dell'anonimato;

3. La documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente alla relazione della commissione sulle operazioni eseguite saranno poste all'O.d.G. della prima adunanza utile dell'organo che ha promosso la consultazione per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti.

#### **Art. 5 - L'audizione delle formazioni organizzate**

1. Qualora si ravvisi l'opportunità di effettuare forme di consultazione diverse da quelle contemplate agli articoli precedenti, segnatamente audizioni e/o consultazioni preventive delle formazioni organizzate di cui all'art. 38 dello statuto comunale, esse saranno oggetto di verbalizzazione e successiva comunicazione all'organo decisionale.

#### **Art. 6 - Istanze, petizioni, proposte**

1. Chiunque interessato, in forma singola o associata, può presentare, per iscritto e debitamente documentate, istanze, petizioni e proposte presso l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico o l'ufficio protocollo o tramite posta.

2. Entro quindici giorni dalla loro acquisizione al protocollo generale del Comune e contestuale assegnazione all'ufficio competente per la sua trattazione ne viene comunicato l'esito al primo o unico firmatario ovvero viene comunicato il nome del competente responsabile del procedimento.

3. Questi, entro i successivi trenta giorni, rappresenta al Sindaco la possibilità e i termini di accoglimento dell'istanza, petizione o proposta, ovvero le ragioni della sua reiezione ed entro gli ulteriori dieci giorni ne da comunicazione al primo o unico firmatario.

4. Qualora l'istanza, la petizione o la proposta rivesta natura non meramente o prevalentemente tecnica, ad essa viene data risposta dal Sindaco o assessore da lui delegato entro i termini sopra riportati.

### **TITOLO 3° - I REFERENDUM**

#### **CAPO 1° - Promozione e ammissibilità del referendum**

#### **Art. 7 - Iniziativa referendaria**

1. Il referendum può essere promosso:

- a) dal Consiglio Comunale, anche su iniziativa di un solo consigliere, con motivata deliberazione indicante il quesito o i quesiti da sottoporre a consultazione approvata da almeno i 2/3 dei

consiglieri assegnati ai sensi dell'art.34 dello statuto;

- b) da un numero di elettori non inferiore al 7,5% degli aventi diritto al voto secondo l'ultima rilevazione ufficiale utile, su iniziativa di almeno 30 di essi iscritti nelle liste elettorali del Comune di Cervia, mediante apposita richiesta rivolta al Sindaco indicante il quesito e le finalità della consultazione.
2. Gli elettori che intendono promuovere un referendum devono costituirsi in "comitato promotore", coordinato e rappresentato da un unico soggetto, mediante sottoscrizione, con firma autentica, di un verbale recante le generalità dei sottoscrittori, ivi compreso il coordinatore, nonché la richiesta referendaria e l'esatta indicazione del quesito da sottoporre a consultazione.
  3. Copia del verbale di cui al comma 2 è depositato presso la segreteria generale ed affisso all'albo pretorio per la durata di 15 giorni.
  4. Il quesito che si intende sottoporre a referendum deve essere chiaramente formulato in modo che la risposta positiva o negativa non possa dar luogo a dubbi di sorta.

#### **Art. 8 - Ammissibilità del referendum**

1. Entro 15 giorni dall'avvenuta deposito del verbale di cui all'art.7, comma 3, la commissione per i referendum prevista dall'art.35, co. 1, dello statuto, esprime, con l'assistenza di un dipendente del servizio organi di governo, il proprio motivato parere sull'ammissibilità del quesito proposto.
2. La commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni o perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, assume le proprie deliberazioni dopo avere invitato il comitato promotore a provvedere agli opportuni adeguamenti.
3. Alle adunanze della commissione può assistere il rappresentante del comitato promotore con facoltà d'intervento.
4. La commissione per i referendum esprime il proprio motivato parere sull'ammissibilità del quesito in sede di esame della richiesta referendaria del comitato promotore, ovvero in sede di esame preventivo della proposta di delibera di cui all'art.7, co1, lett.a), qualora l'iniziativa referendaria sia stata promossa dal Consiglio Comunale.
5. Essa, in presenza di più quesiti referendari tra loro affini, ne propone, inoltre, la concentrazione formulandone il testo.
6. Il Consiglio Comunale, entro 30 giorni dal pronunciamento della commissione per i referendum sulle proposte di iniziativa popolare, decide, a maggioranza semplice e con adeguata motivazione, sull'ammissione o meno della richiesta referendaria.

#### **Art. 9 - Raccolta delle firme**

1. Dal giorno successivo alla adozione della delibera consiliare di cui all'art.8 , comma 6 e fino al novantesimo giorno naturale successivo, il comitato promotore procede alla raccolta delle firme, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, su appositi moduli formato protocollo, preventivamente vidimati e firmati dal Segretario Generale o suo delegato, contenenti la dicitura "Comune di Cervia", la specificazione se trattasi di referendum consultivo, propositivo o abrogativo e l'indicazione completa e leggibile del quesito referendario.
2. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito ed a fianco della indicazione chiara e leggibile del cognome e nome, luogo e data di nascita di ciascun sottoscrittore.
3. Le firme sono autenticate, anche collettivamente per quelle raccolte in ciascun modulo nella stessa giornata, da un notaio, da un cancelliere di tribunale o di pretura, da un segretario di procura della repubblica, dal Sindaco e dagli assessori comunali, dal presidente del Consiglio Comunale o da consiglieri da esso delegati, dal Segretario Generale o suo delegato e da dipendenti del comune incaricati dal Sindaco.
4. Le autenticazioni del Segretario o suo delegato e dei dipendenti comunali sono effettuate nell'ambito degli uffici e degli orari di servizio e sono esenti da spese. I dipendenti comunali incaricati dal Sindaco possono essere da questi autorizzati ad operare, senza compensi, al di fuori

degli uffici comunali e degli orari d'ufficio.

5. Entro i dieci giorni successivi all'ultimo di raccolta delle firme il comitato promotore deposita gli atti presso il Segretario Generale che ne rilascia ricevuta.

6. Entro gli ulteriori, successivi dieci giorni, la commissione per i referendum, previa verifica da parte dell'ufficio elettorale dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune, esprime il proprio motivato parere sulla ammissibilità tecnica del referendum.

## **CAPO 2° - Procedure preliminari alla votazione**

### **Art. 10 - Indizione del referendum**

1. Il referendum è indetto dal Sindaco, con suo provvedimento, almeno 60 giorni prima della data di votazione. Copia del provvedimento è trasmessa alla Giunta, al comitato promotore del referendum, alla commissione per i referendum ed all'ufficio preposto alle consultazioni elettorali.

2. Della indizione della consultazione referendaria viene data notizia ai residenti mediante pubblicazione di idonei manifesti all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il trentesimo giorno precedente la consultazione ed, inoltre, mediante apposito, specifico numero del giornalino di informazione comunale da recapitare a tutti i capifamiglia in luogo del recapito dei certificati elettorali. Il giornalino comunale potrà contenere distinte altre sezioni che non interferiscano con la materia referendaria dedicate all'attività amministrativa ordinaria dell'ente.

3. Nel caso siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio Comunale.

4. Salva diversa motivata determinazione consiliare, la data di effettuazione è fissata dal Sindaco, sentiti i capigruppo e il comitato promotore del referendum, in una domenica compresa tra il 15 marzo e il 15 maggio o tra il 15 ottobre e il 15 dicembre.

5. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di altre consultazioni popolari non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati ad altra data secondo le disposizioni stabilite dal presente articolo.

6. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle sue funzioni o sciolto.

### **Art. 11 - Chiusura delle operazioni referendarie**

1. Qualora, prima dello svolgimento del referendum, vengano meno le condizioni e i presupposti che ne hanno costituito la motivazione, il Sindaco, sentiti il comitato promotore e la commissione per i referendum, propone al Consiglio la chiusura delle operazioni. Il Consiglio delibera sulla proposta a maggioranza semplice per i referendum di iniziativa popolare e con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati per quelli promossi d'ufficio.

2. Il Sindaco da avviso della chiusura delle operazioni referendarie alla commissione per i referendum e al comitato promotore, nonché alla cittadinanza mediante idonei mezzi.

## **CAPO 3° - Informazione e propaganda**

### **Art. 12 - Disciplina della propaganda**

1. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è sostituita dalla inserzione di pubblicazioni in apposita, distinta sezione del numero del giornalino comunale citato all'art.10, comma 2.

2. I gruppi consiliari, il comitato promotore e le libere forme associative accreditate all'albo di cui all'art. 28 dello Statuto hanno diritto di pubblicare le proprie opinioni sul notiziario di cui al comma

1. Ad essi viene attribuito uguale spazio editoriale.
3. I soggetti che effettuano propaganda nel giornalino sono tenuti a compartecipare ai costi di stampa e spedizione del notiziario in ragione del 50% della spesa complessiva.
4. E' ammessa l'affissione di manifesti o altro nelle bacheche già appartenenti, alla data di indizione del referendum consultivo, a partiti o gruppi politici e libere forme associative esposte al pubblico.

#### **Art. 13 - Divieto di propaganda**

1. E' vietata la propaganda referendaria luminosa di qualsiasi genere, nonché il lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. Nel giorno precedente e in quello fissato per la votazione non è consentita alcuna forma di propaganda.

#### **CAPO 4° - Svolgimento ed esito del referendum**

##### **Art. 14 - Uffici elettorali di sezione**

1. In ogni zona del comune delimitata ai sensi del regolamento degli organismi territoriali di partecipazione è istituito un seggio in sedi stabilite dalla commissione per i referendum. Ogni seggio potrà avere anche più localizzazioni a seconda delle esigenze della zona e per favorire la partecipazione al voto. Le localizzazioni del seggio dovranno in ogni caso essere effettuate presso locali pubblici o di uso pubblico.
2. L'ufficio elettorale di sezione è composto da due consiglieri comunali designati dalla conferenza dei capigruppo e da due dipendenti del comune di Cervia nominati dalla giunta comunale. Il presidente del seggio sarà il consigliere comunale più anziano di età e le funzioni di segretario saranno svolte dal dipendente a ciò incaricato.
3. Per ogni giornata di effettiva presenza al seggio dei consiglieri comunali è stabilito un gettone parificato a quello previsto per la presenza in consiglio comunale. I dipendenti comunali fruiranno, invece, di riposi compensativi, fatta salva l'applicazione di ogni diverso istituto contrattuale.
4. Il servizio di vigilanza presso le sedi delle sezioni elettorali è svolto dalla polizia municipale.
5. Il Sindaco, a mezzo di pubblici manifesti, rende note le sezioni di referendum del comune e la loro ubicazione.

##### **Art. 15 - Votazione e scrutinio**

1. La consultazione referendaria si svolge in un'unica giornata di domenica.
2. L'ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 9,30 del giorno della votazione. Dalle ore 9,00 alle ore 9,30 del medesimo giorno il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni sezione di referendum, presso gli uffici del servizio organi di governo, le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'occorrente materiale per la votazione e lo scrutinio.
3. Il modello di scheda di votazione per il referendum deve essere simile a quelli utilizzati per i referendum nazionali. La scheda contiene l'indicazione se trattasi di referendum consultivo, propositivo o abrogativo e il quesito chiaramente formulato e leggibile. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
4. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 10,00 e si concludono alle ore 20,00. Sono ammessi gli elettori a quel momento presenti in sala. Subito dopo, le urne, chiuse con sigilli controfirmati dai componenti di seggio, vengono recapitate al servizio organi di governo.
5. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e avvengono nel primo giorno lavorativo successivo alla consultazione, presso il municipio, ad opera degli stessi uffici elettorali di sezione. L'ufficio

elettorale della prima sezione, integrato da tutti i capigruppo consiliari e dal Segretario Generale, riassume i risultati pervenuti dagli uffici elettorali di sezione desumendoli dai rispettivi verbali. Decide, inoltre, sui reclami e sui ricorsi relativi alle operazioni di voto, risolve i casi dubbi ed, infine, proclama, distintamente per ogni referendum, il risultato globale definitivo.

6. Delle operazioni di cui sopra viene redatto apposito verbale che, sottoscritto da tutti i membri dell'ufficio, viene trasmesso, in copia, al Sindaco. Il suo originale rimane depositato agli atti del comune.

7. Alle operazioni di voto presso ciascun seggio e di scrutinio presso il municipio può assistere, ove lo richieda, un rappresentante designato dal rappresentante del comitato promotore.

8. Il Sindaco, entro 5 giorni dal ricevimento del risultato finale, provvede alla comunicazione dell'esito della consultazione:

- a) ai cittadini mediante affissione all'albo e in luoghi pubblici di appositi manifesti;
- b) ai consiglieri comunali mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del risultato;
- c) ai componenti la commissione per i referendum e al comitato promotore mediante invio di copia dei verbali della consultazione.

#### **Art. 16 - Provvedimenti conseguenti**

1. Il competente organo di governo, nella sua prima seduta utile, discute i risultati del referendum e adotta motivate deliberazioni conseguenti. Il rappresentante del comitato promotore del referendum partecipa alla seduta con facoltà di intervento nella discussione.

2. Le decisioni del competente organo di governo vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme ritenute idonee. Vengono, inoltre, notificate entro dieci giorni al rappresentante del comitato promotore.

### **TITOLO 4° - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 17 - Disciplina del procedimento referendario**

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento comunale per i procedimenti amministrativi, i procedimenti relativi alle consultazioni dei cittadini ed ai referendum sono disciplinati dal presente regolamento.

2. Trascorsi due anni dalla consultazione il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni e della commissione per i referendum e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

#### **Art. 18 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio a specifiche disposizioni operative che il Segretario Generale del Comune potrà diramare per il corretto e piano svolgimento delle operazioni, nonché, in quanto applicabile, alla normativa vigente in materia di consultazioni elettorali e referendarie di carattere nazionale.

2. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

3. Il presente regolamento e le sue modifiche entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.